

Regolamento della procedura di mediazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di _____

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento:

- per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende l’Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di _____, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’Ordine, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

In conformità agli articoli 1, 2, 5 e 19 del D.lgs. 4 aprile 2010, n. 28, il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti di mediazione instaurati innanzi all’Organismo di mediazione dell’Ordine professionale degli Ingegneri di _____ in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti e finalizzati alla conciliazione di controversie di natura civile e commerciale, vertenti su diritti disponibili, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.

La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all’allegato 5).

Il presente regolamento si applica salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 3 - Il mediatore

Con il termine “mediatore” si intende la persona fisica chiamata a svolgere, in forma individuale o collegiale, l’attività di mediazione all’interno dell’Organismo di cui all’art. 1; il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.

Al momento dell’iscrizione nell’elenco, il mediatore indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.

Il Presidente dell’Organismo designa il mediatore, individuandolo tra i nominativi inseriti nell’apposito elenco tenuto dalla Segreteria. Al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, il Presidente dell’organismo provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di specifica competenza, rotazione ed esperienza che tengano conto dell’oggetto e del valore della controversia, in maniera da assicurare l’imparzialità e l’idoneità eventualmente aderendo all’indicazione congiunta delle parti.

Il mediatore deve, in ogni caso, rispettare il codice etico di cui all'allegato 4)

Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

All'atto dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, secondo la formula di cui all'allegato 1) al presente regolamento.

Qualora il mediatore designato non possa svolgere il proprio incarico in modo imparziale egli deve informare immediatamente il Presidente dell'organismo che provvede alla sua sostituzione.

Le parti possono comunque richiedere al Presidente dell'organismo, congiuntamente e per giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, il Presidente dell'organismo nominerà un altro mediatore.

Il Presidente dell'organismo provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e adeguatamente motivata, che dovrà essere accettata dal Presidente.

Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Egli non può esercitare diritti o assumere obblighi direttamente o indirettamente connessi con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio, né percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione, salva la possibilità di farsi assistere, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, da uno o più ausiliari, nominati dal Presidente dell'Organismo,

Il mediatore deve formulare la proposta di conciliazione in osservanza dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Egli è tenuto, altresì, a conformarsi alle regole di procedura stabilite dal D.lgs. 4 aprile 2010, n. 28, dal D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e dal presente regolamento, nonché a ogni richiesta organizzativa proveniente dal responsabile dell'organismo.

Agli ausiliari del mediatore si applicano le disposizioni relative all'imparzialità, incompatibilità e riservatezza, richieste al mediatore in quanto compatibili.

In casi eccezionali, qualora non sia possibile nominare uno o più ausiliari e la natura o l'oggetto della controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può farsi assistere da uno o più esperti iscritti all'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione. Alla relativa nomina provvede il Presidente dell'organismo, per il tramite della Segreteria. La nomina è subordinata al consenso dell'interessato e all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'organismo, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 4 - Il Presidente

Il Presidente dell'organismo di mediazione dirige l'organismo e ne cura l'organizzazione, avvalendosi della collaborazione dei mediatori e del personale della Segreteria.

Art. 5 - La Segreteria

La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.

A tal fine, essa predispone un registro, anche informatico, recante, per ogni procedimento di mediazione, le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato e i suoi eventuali sostituti o ausiliari, la durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria verifica:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

La Segreteria, inoltre, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) invia alle parti diverse dall'istante la domanda di mediazione;
- b) comunica a tutte le parti del procedimento il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, invitandole a trasmettere, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendole che l'incontro non avrà luogo, ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di parteciparvi. Qualora l'istante abbia richiesto che l'incontro abbia luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la segreteria avverte queste ultime che l'incontro si terrà in ogni caso.

La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. lgs., n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.

La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti:

- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
- qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti.

La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La presente disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.

Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

L'Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo.

Art. 6 - Le parti

Le parti partecipano al procedimento di mediazione personalmente, tranne nei casi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, allorquando devono farsi assistere da un difensore.

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio;
- l'indicazione del valore della controversia;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo.
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Art. 7 - Sede del procedimento

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'organismo.

La sede del procedimento di mediazione può essere modificata con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Presidente dell'organismo.

Art. 8 - Domanda di mediazione

La domanda di mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi delle parti, in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- b) i dati identificativi di colui il quale, ove necessario, rappresenti la parte nel procedimento di mediazione, con attestazione scritta del relativo potere;
- c) la descrizione dei fatti e delle ragioni oggetto della domanda di mediazione;
- d) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile.

La domanda può contenere, altresì:

- a) una copia, laddove esistente, della clausola da cui trae origine la domanda di mediazione;
- b) i dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia dai quali la parte intende farsi assistere nel procedimento;
- c) la dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;

- d) la richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l'intenzione di partecipare al procedimento di mediazione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'organismo di mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'organismo di mediazione, di cui all'allegato 2) al presente regolamento, o in forma libera.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata.

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.
La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.

La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell'incontro. La Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione. Le parti, 7 gg prima dell'incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.

La mancata conferma equivale al rifiuto a partecipare all'incontro.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza

Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione sono tenuti a sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Il mediatore, gli ausiliari, gli esperti, le parti, il personale della segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore, gli ausiliari, gli esperti, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 10 - Procedimento di mediazione

Il Responsabile dell'Organismo convoca le parti, congiuntamente o separatamente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di mediazione e il mediatore conduce l'incontro senza particolari formalità.

Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.

Le parti partecipano all'incontro personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.

Le parti possono farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.

Al termine di ciascun incontro, il mediatore dà atto per iscritto della presenza o della mancata partecipazione delle parti.

Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.

Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche se le parti non lo richiedano, purché abbiano partecipato al procedimento di mediazione.

Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

- a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, inclusi i compensi dovuti al mediatore e agli ausiliari o agli esperti eventualmente nominati, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
- b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

Art. 11 - Conclusione del procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione si conclude:

- a) quando le parti raggiungono un accordo;
- b) quando le parti aderiscono, anche separatamente, alla proposta formulata dal mediatore.

Il procedimento di mediazione si conclude, altresì:

- a) qualora una delle parti non partecipi al procedimento di mediazione;
- b) qualora almeno una delle parti non aderisca alla proposta formulata dal mediatore;
- c) qualora il mediatore ritenga che la prosecuzione del procedimento di mediazione non possa condurre ad alcun risultato utile;
- d) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

La sospensione o la cancellazione dell'organismo dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.

Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'Organismo, di cui all'allegato 6).

ALLEGATO 1): Dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità

ALLEGATO 2): Domanda di mediazione

ALLEGATO 3): Tabella delle indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione

ALLEGATO 4): Codice Etico per i mediatori

ALLEGATO 5): Regolamento per la mediazione secondo modalità telematiche

ALLEGATO 6): Scheda per la valutazione del Servizio di mediazione

ALLEGATO 1)

Dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità

(art. 14, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 28/2010, art. 3, comma 5)

Il sottoscritto _____, nato a _____,
il _____, C.F. _____, nella propria qualità di
mediatore dell'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Ingegneri di _____,

dichiara

di accettare l'incarico di mediazione nella controversia tra _____ e
_____, iscritta nel registro dell'Organismo di mediazione al n. _____
e di svolgerlo in assoluta imparzialità, indipendenza e neutralità, nel rispetto della legge e delle
disposizioni del D.Lgs. n. 28/2010, del D.M. n. 180/2010 e del Regolamento di mediazione, nonché
dei principi del codice etico.

Dichiara altresì

di non avere in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o
personale con una delle parti o dei difensori delle parti e che non sussistono circostanze di fatto che
possano compromettere il corretto svolgimento dell'incarico.

Data,

In fede,

Firma

ALLEGATO 2):

Domanda di mediazione

(art. 11, comma 4 del Regolamento di mediazione)

Il sottoscritto _____, nato a _____,
il _____, C.F. _____, residente in
_____, Via _____, n. _____ (eventualmente:
rappresentato (e/o difeso) da _____, giusta procura in calce
alla presente domanda)

nella controversia contro

(il sig./la sig.ra, oppure la società, l'associazione, l'ente, ecc.) _____,
residente in (oppure con sede in) _____, Via _____,
n. _____

vertente in materia di

(indicare la materia – ad es., diritti reali – cui si riferisce la controversia)

Premessa

(indicare sommariamente i fatti all'origine della controversia)

Motivi

(indicare sommariamente le ragioni oggetto della domanda di mediazione)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto _____

chiede

che venga esperito il procedimento di mediazione per la risoluzione della presente controversia
(indicando anche l'oggetto specifico della domanda di mediazione: ad es., la risoluzione di un
contratto, o il riconoscimento di una somma).

Il sottoscritto _____ dichiara che il valore della presente
controversia, determinato a norma del codice di procedura civile, è pari a _____

Allegati (facoltativo):

- 1) copia della clausola da cui trae origine la domanda di mediazione;
- 2) i dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia dai quali l'istante intende farsi assistere nel procedimento di mediazione;
- 3) la dichiarazione di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;

4) la richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte convenuta non abbia manifestato l'intenzione di partecipare al procedimento di mediazione.

ALLEGATO 3):

Tabella delle indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione

SPESE DI AVVIO - € 40,00 (+IVA)*

(da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento e, comunque, prima dell'incontro)

SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	MIN € 40 (+IVA)* MAX € 65,00 (+ IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00 (+IVA)*
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00 (+IVA)*
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00 (+IVA)*
oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00 (+IVA)*

*Se dovuta

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva.

Il Responsabile dell'Organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare di aumentare del 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione.

Il Responsabile dell'Organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta e deve essere ridotto di 1/3 nelle materie di cui all'articolo 5, comma, 1 del d.lgs n. 28 del 2010.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere ridotto di 1/3 quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art.11 del d.lgs n. 28 del 2010.

Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

E' facoltà dell'Organismo rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.

L'Organismo ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità in relazione alla variazione, accertata dell'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 3, del Regolamento di mediazione.

ALLEGATO 4):

Codice Etico per i mediatori

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore (o di ausiliario o esperto) è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore si obbliga a rispettare le norme previste dal Regolamento dell'Organismo di mediazione a cui è iscritto.
4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione;
6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri,
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

9. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.
13. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti.

Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.

ALLEGATO 5):

Regolamento per la mediazione secondo modalità telematiche

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo di mediazione - iscritto al n. del Registro (art. 3 comma 4 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28) -, e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

a) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico

Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa e con l'accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail...):

L'utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web **www.....**, previa registrazione, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate sullo stesso sito.

A seguito della registrazione, all'utente vengono attribuite una *username* ed una *password* personali, da utilizzarsi per l'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, che dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla Segreteria: deposito della domanda, della risposta e della documentazione, invio di comunicazioni alla Segreteria, consultazione dei dati relativi all'iter della pratica e dei documenti o informazioni inerenti alla procedura.

b) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia,

l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie *username* e *password* personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

c) Incontro di mediazione

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate sul sito web www..... L'incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria¹ ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.

In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l'accordo delle parti, l'incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza². Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale.

¹ L'incontro potrà svolgersi, ad esempio, con scambio e condivisione messaggi o documenti, web conference tramite chat, audio, video, o, ancora con una combinazione di tali modalità

² Es. conference call

9) Consiglierà il Servizio di mediazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ad un familiare/amico/ conoscente?

SI

NO

10) Utilizzerà di nuovo il Servizio di mediazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di qualora ne avesse bisogno?

SI

NO

11) Eventuali suggerimenti perché in futuro si possa meglio corrispondere alle sue aspettative

Firma della parte che ha compilato il questionario.....

Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine di.....

Iscritto al n..... del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia